

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76,  
concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo  
delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo, con apposito disegno di legge, ha proposto al Parlamento una organica disciplina transitoria per l'inquadramento diretto in ruolo del personale precario delle unità sanitarie locali, in attesa della attivazione del nuovo sistema concorsuale, previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, ha disposto la proroga degli incarichi fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del richiamato decreto ministeriale sui concorsi di assunzione; il termine è scaduto il 1° marzo ultimo scorso.

Il presente provvedimento, disponendo una ulteriore proroga di tutti gli attuali incarichi fino al 30 giugno 1982, è diretto, da una parte, a non pregiudicare le definitive determinazioni del Parlamento in merito alla proposta « sanatoria » del personale non di ruolo, e, dall'altra, ad evitare gli evidenti gravi riflessi sulla funzionalità dei servizi che comporterebbero la decadenza generalizzata, al 1° marzo, di tutti gli incarichi; circostanza quest'ultima che determina la necessità e l'urgenza dell'iniziativa (articolo 1).

Considerato peraltro che la cennata attivazione del nuovo sistema concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 richiederà, anche nelle Regioni più organizzate, tempi lunghi (almeno sei mesi) il provvedimento stabilisce modalità transitorie per i concorsi da espletare nell'anno 1982 (articolo 2).

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

*Decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 marzo 1982.*

**Proroga degli incarichi del personale non di ruolo  
delle unità sanitarie locali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 giugno 1982.

**Articolo 2.**

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicano, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1982.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA